

Indennità sostitutiva delle ferie non godute ed onere della prova (Cass. n. 9599/2013)

Autore: Staiano Rocchina

In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata

CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA
Maggioli Editore - Novità Febbraio
2013



Massima

Il lavoratore (nel caso di specie, conduttore di autoveicoli ed addetto a servizi vari (operazioni bancarie, consegna merci) che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

1. Questione

Il lavoratore chiedeva il pagamento delle ferie non godute, della retribuzione per festività, del r.o.l. e della 14 mensilità e l'azienda contestava la domanda sotto vari profili. La domanda del lavoratore è stata accolta dal tribunale, il quale condannava la società al pagamento delle somme richieste.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, la cui Corte rigettava il gravame, ritenendo del tutto corretta la pronuncia del primo Giudice.

A causa di ciò è stato presentato ricorso per cassazione con dieci motivi, la Corte di Cassazione accoglie l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

2. Onere della prova a carico del lavoratore

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost.).

In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

Rocchina Staiano

Dottore di ricerca; Docente all'Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E' stata Componente della Commissione Informale per l'implementamento del Fondo per l'Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

<https://www.diritto.it/indennita-sostitutiva-delle-ferie-non-godute-ed-onere-della-prova-cass-n-95992013/>